



Università
degli Studi di
Messina

DIREZIONE GENERALE

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e
dei Centri
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (Legge di stabilità 2023 – Finanziaria).

La legge di stabilità 2023 contiene diverse disposizioni di particolare interesse per le istituzioni universitarie. Si evidenziano, pertanto, di seguito, quelle più rilevanti.

Esonero contributi. L'articolo 1, comma 281, reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022. Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

Pensione quota 103. L'art. 1, comma 283 introduce, in via sperimentale per il 2023, un'ulteriore fattispecie - denominata pensione anticipata flessibile - di diritto al trattamento pensionistico anticipato, la quale si aggiunge – come possibilità alternativa - alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. Il diritto al trattamento in base alla fattispecie in esame si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103). La fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati.

Il successivo comma 284 specifica che i trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in base alla fattispecie di cui al comma 283 decorrono dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base ad altri istituti.

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1, commi 286 e 287, i lavoratori dipendenti pubblici o privati, che abbiano raggiunto, o raggiungano entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato posti dalla disciplina transitoria - di cui al precedente comma 283 - relativa alla cosiddetta quota 103, possono richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, la definizione delle modalità attuative della norma in esame.

Lavoro agile. L'art. 1, comma 306 concerne l'applicazione, per il primo trimestre del 2023, dell'istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità. Si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai relativi contratti collettivi di lavoro, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

Congedo maternità o paternità. L'art. 1, comma 359 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino - ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento -, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale; tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre; in base a tale elevamento, l'aliquota commisurata sulla retribuzione per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all'ottanta per cento - anziché al trenta per cento -. L'elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.

Appalti pubblici di lavori. L'articolo 1, commi da 369 a 379 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione. Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari (PNC), incrementando il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Soglia denaro contante. Il comma 384 innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1000 a 5.000 euro.

Formazione dei medici specialisti. L'art. 1, comma 542, apporta alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce e assegna alle Università le risorse previste.

Allo scopo, innanzitutto la disposizione incrementa dall'80 al 90 per cento la percentuale massima dell'anticipo consentito, estendendo poi la possibilità di calcolo al valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università con decreto direttoriale e non solo al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Viene inoltre autorizzato il Ministero dell'economia ad effettuare, se necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.

Penalizzazioni economiche. Il comma 564 novella l'art. 1, comma 977, della L. 145/2018, disponendo che il MUR, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, preveda penalizzazioni economiche per le università che non abbiano rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, qualora il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti a esso assegnati in termini di fabbisogno complessivo generato. Pertanto, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, le predette penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Assistenza informatica. L'art. 1, comma 565, stanziava 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per finanziare l'assistenza informatica, e più in particolare le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza.

Borse di studio. Il comma 566, incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM. L'articolo 1, comma 579, a decorrere dal 1° gennaio 2023, stabilisce che gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione di alcune provvidenze: l'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali e totali; ; l'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi; la pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali; la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici.

Studenti fuori sede. Il comma 580 prevede un rifinanziamento di 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 del Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede di università statali.

Dipendenti società in controllo pubblico. Il comma 898 prevede, in via transitoria, che i lavoratori dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici possano essere posti in posizione di comando o distacco presso pubbliche amministrazioni. La durata di tali comandi o distacchi non può essere superiore ad un anno né eccedere, in ogni caso, il termine del 31 dicembre 2026. Si segnala altresì che il Governo ha dichiarato che la norma transitoria di cui al suddetto comma 898 deve essere valutata insieme con la Commissione europea, al fine di verificare che la stessa non sia in contrasto con l'obiettivo della riduzione del ricorso, nelle pubbliche amministrazioni, agli istituti del comando e del distacco come strumenti alternativi alla mobilità, obiettivo previsto dal PNRR.

Cybersicurezza. I commi 899-902 istituiscono nello stato di previsione del MEF due fondi finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione. Si tratta del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024, 110 milioni per il 2025 e 150 milioni annui dal 2026 al 2037, e il Fondo per la gestione della cybersicurezza, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni per il 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri le risorse dei due fondi saranno assegnate alle amministrazioni individuate dal Piano e, sempre con DPCM, eventualmente revocate, all'esito del monitoraggio operato dall'Agenzia per la cybersicurezza, e riassegnate.

Si allega, per un maggiore approfondimento, il testo integrale della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Francesco Bonanno

Firmato digitalmente

R.p.A: Elvira Russo